

CALENDARIO VENATORIO 2013/2014 della Provincia di Arezzo

come contenuto nelle seguenti schede ed allegati:

Scheda 1) PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA

SPECIE	PERIODI DI CACCIA
Starna e Pernice Rossa	Dal 15 Settembre 2013 al 31 Ottobre 2013
Lepre comune	Dal 15 Settembre 2013 al 8 Dicembre 2013
Fagiano	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013
Quaglia	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013
Coniglio selvatico e Silvilago(minilepre)	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013
Volpe	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Cinghiale- <u>caccia in battuta</u> nell'area vocata	Dal 12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014
Cinghiale- <u>caccia in forma singola</u> nell'area <u>non vocata</u>	Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013
Merlo e Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	Dal 15 Settembre 2013 al 29 Dicembre 2013* *nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della legge n.157/92
Allodola	Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013
Tordo bottaccio	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Tordo sassello e Cesena	Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Gennaio 2014
Beccaccia	Dal 2 Ottobre 2013 al 20* Gennaio 2014 *dal 1 gennaio al 20 gennaio 2014, con eventuale sospensione del prelievo al mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi
Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Mestolone e Moriglione.	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Colombaccio, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia	Dal 15 Settembre 2013 al 29 Gennaio 2014* *nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della legge n.157/92
Beccaccino, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Porciglione	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Marzaiola	Sospensione del Prelievo
Moretta	Sospensione del Prelievo
Combattente	Sospensione del Prelievo

. Scheda 1 bis) LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI COME STABILITI DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 556 DEL 08.07.2013 “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2013-2014

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
<i>Allodola</i>	<i>50 capi per cacciatore</i>
<i>Codone</i>	<i>25 capi per cacciatore</i>
<i>Quaglia</i>	<i>25 capi per cacciatore</i>
<i>Tortora (Streptopelia turtur)</i>	<i>25 capi per cacciatore</i>
<i>Pavoncella</i>	<i>25 capi per cacciatore</i>
<i>Beccaccia</i>	<i>20 capi per cacciatore</i>
<i>Pernice rossa</i>	<i>10 capi per cacciatore</i>
<i>Starna</i>	<i>5 capi per cacciatore</i>

SCHEDA 2) PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

SPECIE	PERIODI DI CACCIA
Starna e Pernice Rossa	Dal 15 Settembre 2013 al 31 Ottobre 2013
Lepre comune	Dal 15 Settembre 2013 al 8 Dicembre 2013
Fagiano	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Quaglia	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013
Coniglio selvatico e Silvilago(minilepre)	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Dicembre 2013
Volpe	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Cinghiale	Dal 12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014
Merlo e Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	Dal 15 Settembre 2013 al 29 Dicembre 2013* *nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della legge n.157/92
Allodola	Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013
Tordo bottaccio	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Tordo sassello e Cesena	Dal 2 Ottobre 2013 al 30 Gennaio 2014
Beccaccia	Dal 2 Ottobre 2013 al 20* Gennaio 2014 *dal 1 gennaio al 20 gennaio 2014, con eventuale sospensione del prelievo al mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi
Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Mestolone e Moriglione.	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014

Colombaccio, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia	Dal 15 Settembre 2013 al 29 Gennaio 2014* *nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della legge n.157/92
Beccaccino, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Porciglione	Dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014
Marzaiola	<i>Sospensione del Prelievo</i>
Moretta	<i>Sospensione del Prelievo</i>
Combattente	<i>Sospensione del Prelievo</i>

SCHEDA 2 Bis) PERIODI DI CACCIA E SPECIE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE	
SPECIE	PERIODI DI CACCIA
Starna e Pernice Rossa	Nelle Aziende Agriturismo Venatorie nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia, la caccia alla pernice rossa e alla starna è consentita dal 15 Settembre 2013 al 30 Gennaio 2014.
Lepre comune	la caccia alla lepre è protratta fino al 30 Gennaio 2014, esclusivamente in aree recintate su soggetti provenienti da allevamento, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia.

SCHEDA 3) NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale)

NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale)	
Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454 del 16.06.2008	
Le Z.P.S. che interessano la Provincia di Arezzo sono le seguenti:	
<ul style="list-style-type: none"> - Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia; - Pascoli montani e cespugliati del Pratomagno; - Valle dell'Inferno e Bandella; - Brughiere dell'Alpe di Poti; - Monte Dogana; - Monte Ginezzo; 	
Non essendo prevista per le citate Z.P.S., alcuna tabellazione, i cacciatori, per conoscere l'esatto perimetro delle stesse devono rivolgersi alle associazioni venatorie, ai 3 A.T.C. provinciali, ai comuni interessati, oppure possono consultare il sito internet della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it).	
Prescrizione	ZPS
Divieto di effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;	Tutte
Divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lett. e) della Legge n. 157/92 sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e succ. modificazioni;	Tutte

Divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;	Tutte
Dal 1 al 30 Gennaio 2014 l'attività venatoria è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di <u>Giovedì e Domenica</u>	Tutte
Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>), Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) e Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>)	Tutte
Divieto di abbattimento, in data antecedente al 2 Ottobre 2013, di esemplari appartenenti alle specie Codone (<i>Anas acuta</i>), Mestolone (<i>Anas clypeata</i>), Alzavola (<i>Anas crecca</i>), Canapiglia (<i>Anas strepera</i>), Fischione (<i>Anas penelope</i>), Moriglione (<i>Aythya ferina</i>), Folaga (<i>Fulica atra</i>), Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>), Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>), Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>), Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>), Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>);	Valle dell'Inferno e Bandella
NORME PARTICOLARI per le Aree Contigue delle Riserve Naturali "Valle Dell'Inferno e Bandella" e "Ponte Buriano - Penna"	
<ul style="list-style-type: none"> • divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle; 	
<ul style="list-style-type: none"> • divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell'area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2014 compreso; 	
<ul style="list-style-type: none"> • limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce, nella zona segnalata dell'Area contigua; 	
<ul style="list-style-type: none"> • divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto "scaccio") al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale. 	

SCHEDA 4) NORME PARTICOLARI

NORME PARTICOLARI	
UTILIZZO DEL CANE DA SEGUITA:	<p>dal 9 Dicembre 2013 al 30 Gennaio 2014, l'utilizzo del cane da seguita è vietato ad eccezione del suo uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la caccia al cinghiale in battuta e in girata nelle aree vocate individuate dalla Provincia; - per la caccia della volpe in battuta -nell'area vocata alla piccola selvaggina stanziale- in base alle disposizioni contenute nel "Disciplinare di gestione faunistico venatoria e controllo numerico della volpe in Provincia di Arezzo (approvato con delibera G.P. n. 714 del 30.11.2010).
SPECIE	PRESCRIZIONE
Lepre comune	In provincia di Arezzo la caccia alla lepre può essere effettuata:

	<ul style="list-style-type: none"> • da non più di <u>quattro cacciatori insieme</u>; • <u>con l'utilizzo al massimo di cinque cani complessivamente</u>, sia che la caccia avvenga in forma singola che in gruppo(max 4 cacciatori)
Lepre comune	<p>Progetto di studio sulla lepre" - Le lepri catturate nelle Z.R.C. della Provincia di Arezzo e poi liberate nel territorio a gestione programmata sono state dotate di marca auricolare. I cacciatori che abbattano una o più di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tale marca di riconoscimento alla Provincia contattando l'ufficio Caccia o la Polizia Provinciale ai numeri telefonici 0575/392259 e 0575/392251</p>
Beccaccia	<p>Nel territorio della Provincia di Arezzo, l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia durante l'esercizio venatorio è consentito in forma vagante <u>solo ai cacciatori accompagnati dal cane</u>. Dopo l'abbattimento, il capo di beccaccia <u>abbattuto deve essere subito annotato</u> (come per la selvaggina stanziale) nell'apposito tesserino venatorio regionale a disposizione di ogni cacciatore (art. 4 comma 7/bis L.R. n.20/2002)</p> <p>dal 1 gennaio al 20 gennaio 2014, eventuale sospensione del prelievo al mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi</p>
Starna	<p>Divieto di caccia per l'intera stagione nell'area sperimentale "Casentino" dell'ATC 1, appositamente tabellata, nei comuni di Poppi, Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo.</p>
Volpe	<p>La caccia nella forma della battuta è consentita solo nel periodo 9 Dicembre - 30 Gennaio secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel "Disciplinare di gestione faunistico venatoria e controllo numerico della volpe in Provincia di Arezzo (approvato con delibera G.P. n. 714 del 30.11.2010).</p>
Tutte le specie consentite secondo i tempi e le modalità del Calendario Venatorio	<p>È vietato utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Provincia di Arezzo, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce.</p>

<p>Ungulati</p>	<p>La Provincia sostiene forme di incentivazione che promuovano l'uso di palle atossiche per la caccia agli ungulati, dando priorità ai siti della rete Natura 2000 dove è segnalato il lupo, estendendone progressivamente l'utilizzo alle aree limitrofe a questi, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo</p>
------------------------	--

SCHEDA 5) CACCIA AL CINGHIALE

<p>CACCIA AL CINGHIALE</p>	
<p>Delibera del Consiglio Regionale Toscano n. 419 del 03.06.2013 “Determinazione del periodo di caccia al cinghiale e delle modalità di caccia di selezione agli ungulati per la stagione venatoria 2013-2014”</p>	
<p>La caccia al cinghiale in battuta, è consentita nelle aree vocate individuate dalla Provincia dal 12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014</p>	
<p>La caccia al cinghiale è inoltre consentita dal 2 Ottobre 2013 al 30 Dicembre 2013, nelle aree non vocate, secondo quanto stabilito nel piano di intervento annuale 2013/2014 approvato dalla Giunta Provinciale in attuazione dell'art. 92 del T.U. dei Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R n. 33/R/2011 e s.m.i. . La realizzazione di detto piano, sarà affidata ai tre A.T.C. della Provincia di Arezzo. Si precisa che il cane da seguita per la caccia al cinghiale nelle aree non vocate può essere usato fino al giorno 8 Dicembre 2013; L'esercizio di tale forma di caccia è subordinato all'acquisizione dei relativi contrassegni presso i tre A.T.C.</p>	
<p>Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale è consentita dal 12 Ottobre 2013 al 12 Gennaio 2014, sia in forma singola sia nella forma della girata e della battuta;</p>	
<p>ULTERIORI NORME PER LA CACCIA AL CINGHIALE</p>	
<p>sulla base della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 733 dell'11/11/2002 e della delibera della Giunta Provinciale n.388 del 6/7/2010, tutti i partecipanti –ospiti compresi- delle squadre di caccia al cinghiale devono indossare, durante le battute, un giubbotto e un cappello di riconoscimento di colore arancione ai fini della sicurezza.</p>	
<p>E' inoltre obbligatorio indossare il giubbotto e il cappello di riconoscimento di colore arancione:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nell'attuazione degli interventi di contenimento del cinghiale, effettuati ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 3/94 su tutto il territorio provinciale; • nell'esercizio della caccia al cinghiale in forma singola e in girata nelle aree non vocate della Provincia di Arezzo; • durante la caccia al cinghiale e nell'effettuazione degli interventi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie;
<p>L' utilizzo delle radio rice-trasmittenti è consentito solo ed esclusivamente per fini di sicurezza.</p>	

SCHEDA 6) CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI	
Iscrizione:	i cacciatori provenienti da altre regioni possono essere iscritti in un solo A.T.C. della Regione Toscana (Art. 13, 1° comma - Reg. Reg. della Toscana n. 33/R/2011 e succ. mod.).
Norme particolari	I cacciatori provenienti da altre Regioni iscritti –senza residenza venatoria- a uno dei 3 A.T.C. (ambiti territoriali di caccia) della Provincia di Arezzo possono esercitare la caccia solo nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica di ogni settimana fino al 15.10.2013. Tale prescrizione non si applica agli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale
Mobilità	“ai cacciatori provenienti da altre regioni, in possesso del codice d’accesso rilasciato dalla Regione Toscana, salvo diversi e specifici accordi fra la Regione Toscana e le altre Regioni, è consentito l’accesso giornaliero, tramite il sistema regionale di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento Regionale n. 33/R/2011 e, s.m.i., <u>solo per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati</u> , secondo le norme di cui al Titolo VI del sopra citato Regolamento Regionale n. 33/R/2011” e dalle disposizioni regolamentari emanate dalla Provincia di Arezzo in materia di caccia al cinghiale.

SCHEDA 7) FIUME ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA

FIUME ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA	
PRESCRIZIONE	
FIUME ARNO:	divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell’abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Per gli effetti dell’art. 77, 3° comma del T.U. Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R. n. 33/R del 26.07.2011, gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno
SENTIERO DELLA BONIFICA	In accordo con la classificazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del nuovo Codice della Strada e con parere unanime con la limitrofa Provincia di Siena, relativamente alla pista ciclabile denominata “Sentiero della bonifica”, si da atto che a tale pista ciclabile si debbano applicare le disposizioni relative ai divieti speciali di caccia di cui all’art. 33, comma 1 della L.R. 3/94 e <u>cioè la distanza da strade e vie di comunicazione.</u>

SCHEDA 8) CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2014

CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2014	
CACCIA VAGANTE	
La caccia vagante con l'uso del cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI)	
a) nel periodo dal 1 al 20 Gennaio 2014, è così regolamentata:	caccia in forma singola o con un massimo di due cacciatori ed alla sola beccaccia utilizzando non più di 1 cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI);
	La caccia vagante, in tale periodo, è consentita esclusivamente alla beccaccia e nelle sole aree boscate (intendendo per bosco un'estensione superiore a 2000 mq., di larghezza maggiore a 20 metri, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari al 20% come indicato dall'art. 3 della L.R.T. n. 39/2000)
	a) nel territorio a gestione programmata di cui alla cartografia pubblicata nel sito internet della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it).
b) la caccia vagante è inoltre consentita, fino al 30 Gennaio 2014, con l'esclusione della specie beccaccia dopo il 20 gennaio 2014, sia senza cane sia con l'uso di non più di 1 cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute Enci)	lungo i corsi d'acqua (non oltre i 50 metri "dal limite delle acque"), colmate e zone di pianura elencate nella Scheda 9)
CACCIA DA APPOSTAMENTO	
La caccia, nel periodo dal 1 Gennaio al 30 Gennaio 2014, è consentita unicamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico e in custodia o racchiuso in idoneo involucro o smontato. Negli appostamenti di caccia potrà essere utilizzato, sempre nel suddetto periodo, n. 1 cane da riporto di razze riconosciute Enci nel raggio di 50 metri dagli stessi esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti.	

SCHEDA 9) ELENCO DEI CORSI D'ACQUA, COLMATE E ZONE DI PIANURA IN CUI E' CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L'USO DEL CANE NEL PERIODO 1- 30 GENNAIO 2014

ELENCO DEI CORSI D'ACQUA, COLMATE E ZONE DI PIANURA IN CUI E' CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L'USO DEL CANE NEL PERIODO 1- 30 GENNAIO 2014 (non oltre i 50 metri dal limite delle acque).	
	DESCRIZIONE
CANALE M. della CHIANA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia ad eccezione dei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, ai sensi dell'art. 2 lett. F-bis del nuovo codice della strada (tutela dell'utenza debole della strada) devono essere rispettate, durante l'esercizio della caccia, le distanze stabilite dall'art. 33 della L.R.T. n. 3/94;

FIUME TEVERE	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME MARECCHIA:	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME CERFONE:	dal confine con l'Umbria al confine con l'A.T.C. AR 3;
FIUME SINGERNA:	dalla loc. Ponte Singerna al confine con l'Oasi di Protezione Montedoglio;
TORRENTE PRESALE:	dalla località Due Fiumi alla confluenza con il Marecchia;
TORRENTE SOVARA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME FOGLIA:	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA	a valle della strada regionale n.71;
TORRENTE NICCONE:	dall'intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l'Umbria;
TORRENTE ESSE	nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana;
LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO	
Colmate	Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolo, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all'imbocco del torrente Esse. Da qui per l'argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l'argine destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest'ultimo fino alle Cateratte, Da qui strada campestre che conduce all'ovile dei Pratoni. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce.
Zone di pianura - Valtiberina	dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con L'Oasi di Protezione di Montedoglio fino all'omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all'imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine umbro fino alla statale E/45.

Zone di pianura - Valdichiana	Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada vicinale Catorcio-Casaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo
-------------------------------	--

SCHEDA 10) ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Allenamento e Addestramento Cani	
Periodo: dal 25 agosto 2013 al 12 settembre 2013*	
*con eccezione delle ZPS	
Periodo ZPS: dal 2 al 12 settembre 2013*	
giorni	orari
Martedì	Dal sorgere del sole alle ore 10.00 e dalle 17.00 alle 19.00
Giovedì	
Sabato	
Domenica	
L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC).	
L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.	
L'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati nel giorno 1 Settembre 2013	

SCHEDA 11) PREAPERTURA

PREAPERTURA	
Richiesta alla Giunta Regionale Toscana di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, 1° comma L.R. 20/2002, la apertura anticipata della caccia secondo le seguenti modalità:	
Domenica 1 SETTEMBRE 2013	
Forma di prelievo	Specie cacciabili
La caccia esclusivamente da <u>appostamento</u> (fisso o temporaneo) alle seguenti specie	Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)
	Colombaccio
	Merlo
	Ghiandaia
	Cornacchia grigia

Carniere giornaliero	Restrizioni al prelievo valide solo per la preapertura
Prelievo complessivo specie abbattibili da appostamento n. 20 capi giornalieri di cui	Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>): 10 capi
	Colombaccio: 5 capi
	Merlo, (da appostamento temporaneo): 4 capi
Orario : dalle ore 6:30 alle ore 19:00 (ora legale) salvo diverso orario stabilito dalla Regione	
Richiami normativi	
la distanza minima da rispettare fra gli appostamenti temporanei è di <u>metri 80</u>	
la distanza minima da rispettare per l'installazione degli appostamenti temporanei dalle zone di divieto di caccia è di <u>metri 100</u> . (art. 80 co. 3 – D.P.G.R. 33/R/2011);	
dal Canale Maestro della Chiana nei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, sia in preapertura della caccia che nel corso dell'intera stagione venatoria 2013/2014 – ai sensi dell'art. 2 lett. F.bis del nuovo codice della strada (tutela dell'utenza debole della strada), devono essere rispettate, durante l'esercizio della caccia, le distanze stabilite dell'art. 33 della L.R.T. n. 3/1994;	
gli <u>Appostamenti Temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia</u> (art. 3, comma 4° della Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002);	
nel giorno di preapertura (1 Settembre 2013) della stagione venatoria 2013-2014 nella Provincia di Arezzo, <u>l'appostamento temporaneo dovrà essere costruito esclusivamente con materiale artificiale</u>	
ai sensi dell'art. 10, 5° comma del D.P.G.R. n. 33/R/2011, <u>nel giorno 1 Settembre 2013, la caccia anticipata alla selvaggina migratoria è consentita solo nell'A.T.C. di Residenza Venatoria del cacciatore;</u>	
tale attività venatoria nel giorno 1 Settembre 2013, verrà effettuata su tutto il territorio a gestione programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie, con l'esclusione delle aree boscate (intendendo per bosco quanto previsto dall'art. 3 della Legge Forestale L.R. n. 39/2000). In tali aree boscate, l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso	
la caccia nel giorno di preapertura (1 Settembre 2013) è vietata in tutte le Z.P.S. (zone di protezione speciale) indicate nel calendario venatorio 2013/2014 della Provincia di Arezzo, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454/2008	
i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3/lett. B) dell'art. 28 della L.R. n. 3/94 possono, ai sensi del comma 3/ter del medesimo art. 28, svolgere anche la caccia anticipata (nel giorno 1 Settembre 2013) alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo nel solo A.T.C. di residenza venatoria;	
i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3 lett. D) dell'art. 28 della L.R. n. 3/94 (agli ungulati) non possono esercitare la caccia nel giorno di preapertura del 1 Settembre 2013	
nel giorno 1 Settembre 2013 è vietato portare nell'appostamento qualsiasi tipo di cane per il recupero dei capi abbattuti	
l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati nel giorno 1 Settembre 2013	

SCHEDA 12) ESTRATTO DI NORME REGIONALI (CALENDARIO VENATORIO REGIONALE)

NORME REGIONALI (CALENDARIO VENATORIO REGIONALE)

Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 concernente il Calendario Venatorio Regionale e successive modifiche alla L.R. 12.01.1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11/02/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Richiami normativi

Stagione venatoria e giornate di caccia

(ART.1)

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare e della licenza può scegliere e fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria

3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì

Giornata venatoria

(Art. 02)

L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre : dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);**
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);**
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);**
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;**
- e) dal 1 novembre al 15 novembre : dalle ore 6,00 alle ore 17,00;**
- f) dal 16 novembre al 30 novembre : dalle ore 6,15 alle ore 16,45;**
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre : dalle ore 6,30 alle ore 16,38;**
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre : dalle ore 6,45 alle ore 16,45;**
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;**
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30;**

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;**
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.**

Modalità e forme di caccia

(Art. 03)

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare , nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.

3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea , appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucri e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

Carniere giornaliero

(Art. 04) Carniere stagionale

Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

SPECIE	Carniere massimo giornaliero	Carniere stagionale massimo
<i>Lepre (Lepus europaeus)</i>	1	
<i>Allodola (Alauda arvensis)</i>	20	50 capi per cacciatore
<i>Quaglia (Coturnix coturnix)</i>	20	25 capi per cacciatore
<i>Tortora (Streptopelia turtur)</i>	10	25 capi per cacciatore
<i>Beccaccia</i>	3	20 capi per cacciatore
<i>Pernice rossa</i>	2	10 capi per cacciatore
<i>Starna</i>	2	5 capi per cacciatore
<i>Palmipedi, trampolieri e rallidi con i seguenti limiti per specie</i>	8	
<i>Codone (Anas acuta)</i>		25 capi per cacciatore
<i>Pavoncella</i>		25 capi per cacciatore

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico- venatorie e agriturismo- venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Sicurezza nell'esercizio venatorio

(Art. 04 bis)

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Tesserino venatorio

(Art. 06)

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente . I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti . Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre – 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o () che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Allegato 1

ELENCO DELLE ZONE RISERVATE ALLA GESTIONE VENATORIA PRIVATA AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

- AFV CASA D'AGNA** - ubicata nel Comune di Loro Ciuffenna;
- AFV CASAMORA** - ubicata nel Comune di Pian di Scò;
- AFV CASTELNUOVO COLLACCHIONI** - ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
- AFV FABBRICHE** - ubicata nel Comune di Lucignano;
- AFV FRESCIANO** - ubicata nel Comune di Badia Tedalda;
- AFV IMPIANO** - ubicata nei Comuni di Laterina e Civitella della Chiana;
- AFV LA BARBOLANA** - ubicata nel Comune di Anghiari;
- AFV MONTEGIOVI** - ubicata in Comune di Subbiano e Arezzo;
- AFV MONTELUCCI** - ubicata nei Comuni di Pergine V.no e Civitella Chiana;
- AFV MONTELUNGO COLOMBAIO** - ubicata nei Comuni di Terranuova B.ni e Loro Ciuffenna;
- AFV MONTOZZI** - ubicata nei Comuni di Bucine, Laterina e Pergine V.no;
- AFV PIEVE A PRESCIANO** - ubicata nel Comune di Pergine V.no;
- AFV POGGITAZZI** - ubicata nel comune di Terranuova B.ni;
- AFV POLVANO** - ubicata nel Comune di Arezzo;
- AFV RENACCI** - ubicata nel Comune di S.Giovanni V.no;
- AFV SETTEPONTI** - ubicata nei Comuni di Cast. Fibocchi, Arezzo, Laterina, Loro Ciuffenna, Terranuova B.ni;
- AFV SINTIGLIANO** - ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;
- AFV LA BIGATTIERA** - ubicata nel Comune di Bucine;

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

- AAV BACIANO** - ubicata nel Comune di Capolona;
- AAV BADICROCE** - ubicata nel Comune di Arezzo e Castiglion Fiorentino;
- AAV CAMPRIANO** - ubicata nel Comune di Arezzo;
- AAV DUDDOVA** - ubicata nel Comune di Bucine;
- AAV GARGONZA** - ubicata nel Comune di M.S. Savino;
- AAV LA CONCA** - ubicata nel Comune di Sansepolcro;
- AAV MODENA** - ubicata nel Comune di Cortona;
- AAV PALAZZUOLO** - ubicata nel Comune di M.S.Savino;
- AAV PICCHIO VERDE** - ubicata nel Comune di Sestino;
- AAV SANT'ERCOLANO - CELERE** - ubicata nel Comune di Bucine, Civitella in Val di Chiana e Monte San Savino;
- AAV SETONA** - ubicata nel Comune di Bucine;
- AAV TRAMOGGIANO** - ubicata nel Comune di Chiusi Verna;

Allegato 2

ELENCO DELLE ZONE DOVE ESISTE DIVIETO PERMANENTE DI CACCIA:

- Z.R.C.;
- PARCHI E RISERVE NATURALI;
- OASI DI PROTEZIONE;
- ZONE DI PROTEZIONE URBANA;
- ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE;
- ZONE DI RISPETTO VENATORIO;
- DIVIETI DI CACCIA (art. 25 L.R. 3/94).

Z.R.C.

- ZRC BROLIO - ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- ZRC CIVITELLA - ubicata nel Comune di Civitella Chiana;
- ZRC CHIANACCE - ubicata nel Comune di Cortona;
- ZRC ESSE - ubicata nei Comuni di Foiano, Marciano e Lucignano;
- ZRC LA CROCE - ubicata nel Comune di Lucignano;
- ZRC di MONTEVARCHI - ubicata nel Comune di Montevarchi;
- ZRC di PIETRAIA - ubicata nel Comune di Cortona;
- ZRC di S.LUCIA - ubicata nei Comuni di S.Giovanni V.no e Cavriglia;
- ZRC di ANGIARI - ubicata nel Comune di Anghiari;
- ZRC di MONTERCHI - ubicata in Comune di Monterchi;
- ZRC di CRETI - ubicata nel Comune di Cortona;
- ZRC di CASENTINO – ubicata nel Comune di Poppi;
- ZRC di FONTE FARNETA ubicata nei Comuni di Bibbiena e Chiusi della Verna;

PARCHI E RISERVE NATURALI

- PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI - Monte Falterona e Campigna;
- RISERVA NATURALE PONTE BURIANO LA PENNA - ubicata nei Comuni di Arezzo, Laterina e Civitella in Val di Chiana;
- RISERVA NATURALE VALLE DELL'INFERNO E BANDELLA - ubicata nei Comuni di Laterina, Pergine V.no, Terranuova B.ni e Montevarchi;
- RISERVA NATURALE DI SASSO SIMONE - ubicata nel Comune di Sestino;
- RISERVA NATURALE ALTA VALLE DEL TEVERE (Monte Nero)- ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;
- RISERVA NATURALE MONTI ROGNOSI - ubicata nei Comuni di Anghiari e Caprese Michelangelo;
- RISERVA NATURALE ALPE DELLA LUNA - ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e Pieve Santo Stefano;
- RISERVA NATURALE BOSCO DI MONTALTO - ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;

RISERVE NATURALI STATALI di: - **Poggio Rosso** ubicata nei Comuni di Caprese M.lo - **Fungaia** ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano - **Zuccaia** ubicata nei Comuni di Chitignano e Chiusi della Verna – **Formole** – ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo **Formole** – **Armena** ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo;

OASI DI PROTEZIONE

- PRATOMAGNO
- ALTO Tevere
- ALPE Di Catenaia
- ALPE Della Luna
- MONTE Modina

ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE

- LIGNANO
- SANT'EGIDIO
- RANCHETTO
- VASCHE ZUCCHERIFICIO
- FIUME ARNO
- SAN MICHELE
- POGGIO ROSSO
- RANCO SPINOSO
- SCOPETONE
- MONTE DOGANA
- MONTI ROGNOSI
- LA MACCHIA
- LA VIALLA - Castiglion Fibocchi e Capolona
- SANTA SOFIA - MONTEROTONDO - Badia Tedalda
- MONTEDOGLIO
- GIRIFALCO – Cortona

ZONE DI RISPETTO VENATORIO

- TRAMARECCHIA (atc. 2) ubicata in Comune di Badia Tedalda;
- SESTINO (atc. 2) ubicata nel Comune di Sestino;
- STIAVOLA (atc. 2) ubicata nel Comune di Badia Tedalda;
- CAPRESE MICHELANGELO (atc. 2) ubicata nel Comune di Caprese M.lo;
- CALCINAIA (atc. 2) ubicata nel Comune di Sansepolcro;
- PERGINE VALDARNO (atc. 3) ubicata in Comune di Pergine V.no;
- SCURAGNOLO (atc. 3) ubicata in Comune di Terranuova B.ni;
- BOCCAGNANUZZO (atc. 3) ubicata in Comune di Montevarchi;
- I POGGI (atc. 2) ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro;
- SASSINO (atc. 3) ubicata in Comune di Arezzo;
- LE TERRACCIE (atc. 3) ubicata nel Comune di Bucine;
- MOTOLANO (atc. 2) ubicata nel Comune di Sestino;
- OLIVETO (atc. 3) ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
- PIEVE AL TOPPO (atc. 3) ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
- RISTRADILLA (atc. 3) ubicata nel Comune di Arezzo;
- LA FRATTA (atc. 3) Ubicata nel Comune di Cortona;
- CAVIANO (atc. 2) Ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino;
- MONTANINA (atc.1-atc.3) Ubicata nei Comuni di Subbiano e Castel Focognano;
- S. BARBARA (atc. 3) ubicata nel Comune di Cavriglia;
- LA CHIASSA (atc. 3) ubicata nel Comune di Arezzo;
- AREZZO (atc.3) ubicata nel Comune di Arezzo;
- CORTONA (atc.3) ubicata nel Comune di Cortona;
- SANSEPOLCRO (atc. 2) ubicata nel Comune di Sansepolcro;
- TERRANUOVA B.ni (atc.3) ubicata nel Comune di Terranuova Bracciolini;

- **MONTE SAN SAVINO (atc.3)** ubicata nel Comune di Monte San Savino;
- **CAPRESE MICHELANGELO I (atc. 2)** ubicata nel Comune di Caprese Michelangelo;
- **CAPRESE MICHELANGELO II (atc. 2)** ubicata nel Comune di Caprese Michelangelo;
- **FOIANO (atc.3)** ubicata nel Comune di Foiano;
- **CASTIGLION FIORENTINO (atc.3)** ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- **PIEVE SANTO STEFANO (atc.2)** ubicata nel Comune di Pieve Santo Stefano;
- **CASTELDERNIA (atc.3)** ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;

DIVIETO DI CACCIA (art. 25 L.R. n. 3/94)

- **PODERE POMAIO** - ubicato in Comune di Arezzo;
- **CINCELLI** - ubicato in Comune di Capolona;
- **ABOCA** - ubicato in Comune di Sansepolcro;
- **TREGOGNANO** - ubicata nel Comune di Subbiano;
- **AZIENDA SABATINI** - ubicata nel Comune di Cortona;
- **LE MACCHIE** - ubicata nel Comune di Cortona;
- **BURZAGLI** – ubicata nel Comune di Montevarchi;
- **PARCO DI CAVRIGLIA** – ubicata nel Comune di Cavriglia;
- **AZ. AGR. CUGLIANO** – ubicata nel Comune di Pergine Valdarno;
- **ASS. NE ARMOZEIN** ubicata nel Comune di Sansepolcro;
- **CASA VACANZE GIRASOLI** - ubicata nel Comune di Lucignano;
- **CASE S.ANNA** - ubicata nel Comune di Cortona;
- **AZ. AGR. LA QUERCIA** - ubicata nel Comune di Cortona;
- **LE FRATTE** - ubicata nel Comune di Terranuova Bracciolini;
- **SARGIANO** - ubicata nel Comune di Arezzo;
- **PODERE ALBIANO** - ubicata nel Comune di Arezzo;
- **PODERE MAGLIOLI** - ubicata nel Comune di Cavriglia;
- **AZ. AGR. CAMPI VERDI** ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- **AZ. AGR. SANT'ANTONIO** - ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- **VILLA NERI SERNERI** - ubicata nel Comune di Lucignano.